



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 16 DEL 28/06/2021

OGGETTO:

SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE TRATTO STRADA CHIERI 11 PER ALLACCIO RETE GAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta della Società Canale Srl, pervenuta in data 28.06.2021 prot.5025 , con la quale viene prospettata la necessità di interruzione del transito veicolare nella Strada Chieri prospiciente il civico 11 , in quanto dovranno essere eseguiti lavori di allacciamento alla rete gas per conto della Società' Italgas;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del nuovo codice della strada , emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto il Nulla Osta rilasciato dall'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pecetto Torinese rilasciato in data 17.06.2021 ;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico , si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- dalle ore 8.00 alle ore 18,00 del 05 luglio 2021e' sospesa la circolazione veicolare prospiciente il civico 11 della Strada Chieri.

- i Responsabili della Società Canale SrlL sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica stradale e relativa indicazione di percorsi alternativi.

Dovrà essere l'installata ulteriore segnaletica indicante il cantiere stradale che dovrà essere realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza e codice della strada;

- il Responsabile dell'ufficio Polizia Municipale e' incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e inserimento sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese;

- il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio LL.PP. Comunale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR 495/1992;

- a norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento e' il Comandante della Polizia Municipale;

- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to **Comandante Cav. Cosimo CALO'**

